



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 47 2013

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

DECRETO "FARE": LE NOVITA' PER I DATORI DI LAVORO

Si forniscono di seguito le novità di maggiore interesse per i datori di lavoro previste dal **Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 in vigore dal 22 giugno 2013**.

➤ **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC**

La **compensazione dei crediti** vantati nei confronti delle **pubbliche amministrazioni** con i **debiti contributivi** dovuti ai fini previdenziali nei confronti dei propri lavoratori, diviene **utile**, non solo al fine del rilascio del **DURC "interno"**.

Infatti, il meccanismo compensativo per il rilascio del DURC "interno", istituito dal DL n. 52/2012 convertito in legge, viene ora esteso anche al rilascio del DURC "in appalto/subappalto/forniture servizi".

In materia di **appalti pubblici**, per le stazioni appaltanti ed Enti aggiudicatori ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, viene introdotto l'obbligo di **acquisire d'ufficio** il DURC ai fini:

- dell'**accertamento** dell'eventuale **esclusione** di soggetti alla **partecipazione** alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti/subappalti di lavori, forniture e servizi, nonché
- del **pagamento delle prestazioni** rese in ambito di appalto/subappalto.

La validità del Documento Unico passa ora a 180 giorni dalla data di emissione: ogni 180 giorni la stazione appaltante o Ente aggiudicatore provvederà d'ufficio ad acquisire un nuovo DURC.

Solo per il pagamento del saldo finale verrà richiesto apposito DURC anche se siano passati meno di 180 giorni dall'acquisizione dell'ultima attestazione contributiva.

Sempre in ambito di appalti pubblici, qualora il DURC segnali **inadempienze contributive** a carico di appaltatori o subappaltatori, le stazioni appaltanti e in generale gli Enti o le Amministrazioni aggiudicatrici, **tratteranno dal compenso** dovuto nell'ambito dell'appalto una **somma corrispondente all'inadempienza contributiva**.

In ultimo, prima dell'emissione di un **DURC negativo**, tramite **PEC**, l'Ente preposto segnalerà all'azienda o all'intermediario da essa delegato le precise **cause di irregolarità**, invitando alla regolarizzazione dell'inadempienza entro un termine massimo di 15 giorni.

➤ SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DUVRI

In presenza di appalti da eseguire all'interno di un'impresa il committente è tenuto, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, a elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI - **documento unico di valutazione dei rischi da interferenze** - articolo 26 D.Lgs n. 81/2008).

L'articolo 32, comma 1, lettera a) del "Decreto Fare" sostituisce il comma 3 dell'articolo 26, prevedendo che, esclusivamente nei settori di attività a basso rischio infortunistico, il datore di lavoro committente (con riferimento alla propria attività) individui un **proprio incaricato**, in possesso

- di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, e
- di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro,
- per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

Nel contratto di appalto o di opera deve essere indicato il nominativo del predetto incaricato; nel caso della sua sostituzione deve esserne data immediata evidenza.

L'articolo 32, comma 1, lettera a) del "Decreto Fare" sostituisce anche il comma 3-bis dell'articolo 26. Nel testo novellato viene data la seguente definizione di "**uominigiorno**", ai fini dell'individuazione della tipologia di lavori per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI:

"Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»

DVR

L'articolo 32, comma 1, lettera b) del "Decreto Fare" modifica l'articolo 29 del TUS, relativo alla modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in particolare dopo il comma 6-bis è inserito il comma 6-ter che individua i settori di **attività a basso rischio infortunistico**. Le imprese che operano in tali settori di attività possono sostituire il documento di valutazione dei rischi con un **modello semplificato**.

La disposizione stabilisce che l'individuazione dei settori di attività a basso rischio e del predetto modello semplificato è effettuata:

- con **decreto del Ministro del lavoro** e delle politiche sociali (sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni);
- sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli **indici infortunistici** di settore **dell'INAIL**;
- **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore del DL n. 69/2013.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di valutazione del rischio e le procedure standardizzate già previste.

Fino al 21 giugno 2013 trovano applicazione, per i datori di lavoro interessati, le disposizioni vigenti (articolo 29, commi 5, 6 e 6-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

➤ ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DEL RSPP, RLS E DEI LAVORATORI E LE NOTIFICHE DA EFFETTUARE ALL'ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO IN MERITO ALLA

COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO DI EDIFICI INDUSTRIALI (ART. 32)

CANTIERI TEMPORANEI MOBILI

Il Decreto, all'articolo 32 lettera g), apporta modifiche anche in relazione alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. In particolare interviene sui soggetti esclusi da tale disciplina precisando, che nell'ambito di esclusione vanno compresi anche i "lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nonché i piccoli lavori la cui durata non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile".

Inoltre, all'articolo 32 lettera h), viene precisato che con Decreto interministeriale tra Welfare, Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro il prossimo 21 agosto (60 giorni dall'entrata in vigore del "Decreto Fare") saranno individuati **modelli semplificati** per la redazione del:

- **piano operativo di sicurezza** (redatto dal ddl dell'impresa esecutrice per ogni singolo cantiere interessato);
- **piano di sicurezza e coordinamento**, PSC (insieme di relazione tecnica e prescrizioni legate alla complessità e alle fasi critiche di costruzione dell'opera), nonché
- **fascicolo dell'opera** (contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori).

➤ TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA

L'articolo 34 del "Decreto Fare" apporta alcune modifiche alle disposizioni relative al certificato medico di gravidanza contenute nell'articolo 21 del Testo unico della maternità e paternità (D.Lgs n. 151/2001).

Più precisamente, il DL n. 69/2013 prevede che:

- il certificato medico di gravidanza **indicante la data presunta del parto**,
- dovrà essere inviato all'INPS **esclusivamente in via telematica** direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato (tramite il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia).

A tal fine, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del "Decreto Fare" (ovvero entro il prossimo 21 dicembre) verranno puntualmente definiti con apposito decreto interministeriale le modalità ed i servizi per effettuare la suddetta trasmissione telematica.

Il medesimo decreto interministeriale stabilirà, inoltre, le modalità ed i servizi per la trasmissione all'INPS, **esclusivamente in via telematica, del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza** da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN.

L'obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza **decorrerà dal 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale.**

Fino a tale data resta fermo l'obbligo, per la lavoratrice, di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto (art. 21, comma 1, D.Lgs n. 151/2001) nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto (art. 46, DPR n. 445/2000).

Preme evidenziare, infine, che le suddette disposizioni non apportano alcuna modifica all'obbligo, per la lavoratrice, di **consegnare al proprio datore di lavoro:**

- entro i due mesi antecedenti la data presunta del parto, il certificato medico indicante la data presunta del parto (art. 21, comma 1, D.Lgs n. 151/2001);

- entro i 30 giorni successivi al parto, il certificato di nascita del figlio ovvero la dichiarazione sostitutiva (art. 21, comma 2, D.Lgs n. 151/2001).

➤ ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI PER LE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI BREVE DURATA

In merito alla tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro viene introdotta nell'ambito delle previsioni che ne regolano la sfera applicativa alle varie tipologie di lavoratori, una nuova disposizione (comma 13-bis, articolo 3 del TUS) riguardante le **attività lavorative di breve durata**.

Rispetto a tali prestazioni, è demandato ad un **decreto** del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Salute, previa consultazione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, il compito di definire **misure semplificative** per il datore in tema di sicurezza sul lavoro.

In particolare, è prevista:

- la semplificazione degli adempimenti relativi all'**informazione**, alla **formazione** e alla **sorveglianza sanitaria** (artt. 36, 37 e 41, D.Lgs n. 81/2008),
- applicabili alle prestazioni che comportano una permanenza del lavoratore in azienda per un arco temporale **non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare** di riferimento, allo scopo di considerare, attraverso appropriate attestazioni, gli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.

➤ SOPPRESSIONE CERTIFICAZIONI SANITARIE

L'articolo 42 del DL n. 69/2013 **abroga** una serie di disposizioni concernenti l'obbligo di richiedere i certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, chiarendo altresì che restano fermi gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs n. 81/2008 (TUS) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.

In particolare preme evidenziare che è prevista **l'abolizione dell'obbligo di richiedere il certificato medico di idoneità** per l'assunzione:

- degli **apprendisti** (articolo 9 del Regolamento di cui al DPR n. 1668/1956);
- dei **minori** (articolo 8 della Legge n. 977/1967).

Di conseguenza, dal 22 giugno 2013 non sono più applicabili le sanzioni a carico dei datori di lavoro che avviano al lavoro (limitatamente alle lavorazioni non a rischio) i predetti soggetti (apprendisti e minori) senza essere sottoposti a visita sanitaria.

Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni relative al certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i **farmacisti**:

- articolo 4, comma 1, lettera e), Regolamento di cui al Regio Decreto n. 1706/1938;
- articolo 31, comma 5, Regolamento di cui al Regio Decreto n. 1706/1938;
- articolo 5, comma 2, numero 3), Regolamento di cui al DPR n. 1275/1971.

In merito al Servizio farmaceutico è abrogato l'obbligo, in capo al titolare di un esercizio, di esibire al medico provinciale tanti certificati medici quanti sono i dipendenti ad esso addetti (modifica all'articolo 12 del DPR n. 1275/1971).

Risulta soppresso anche il certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge n. 81/1991.

È stabilito, infine, che per i lavoratori che rientrano nell'ambito della disciplina del TUS non trovano applicazione le disposizioni concernenti l'obbligo alla certificazione attestante l'idoneità psico-fisica relativa all'esecuzione di operazioni che comportano l'impiego di gas tossici, di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4 del Regolamento di cui al Regio Decreto n. 147/1927.

➤ RESPONSABILITA' FISCALE NEGLI APPALTI

L'articolo 35, comma 28 del DL n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248/2006) viene modificato, dall'articolo 50 del Decreto "Fare", nella seguente maniera:

"In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. (...)".

Il Decreto in esame, pertanto, stabilisce che in caso di contratto di appalto/subappalto, **l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell'IVA.**

➤ ABROGAZIONE DEL MODELLO 770 MENSILE

Il Decreto "Fare" abroga l'articolo 44-bis del DL n. 269/2003 convertito, con modificazioni, in Legge n. 326/2003.

Nello specifico tale abrogazione riguarda l'obbligo, da parte dei sostituti d'imposta, di inviare mensilmente "(...) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti (...)".

In sostanza, **viene abrogato l'obbligo di invio del "Modello 770 mensile"**, per il quale non era mai partita una fase di sperimentazione.

Si ricorda, a riguardo, che l'invio mensile delle informazioni da parte dei sostituti d'imposta era previsto già a decorrere dalle competenze di gennaio 2009, così come disciplinato dalla Legge Finanziaria per l'anno 2008 che aveva novellato il citato articolo 44-bis.

04 luglio 2013

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverla, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.